

appla nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.

Art. 1832. Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore, della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta.

Art. 1833. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, né a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gli interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

Art. 1834. La quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

Sezione II

Delle obbligazioni alternative

1285. Obbligazione alternativa.

Il debitore di un'obbligazione alternativa [443, comma 1, 537, comma 3, 542, comma 3, 566, comma 2, 651, comma 1, 746, comma 1, 1278, 1450, 1453, 1467, comma 3, 2858] si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [769, 1181, 1197, 1286, 1291, 1470, 1552].

Vedi:

- art. 5, comma 8, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in *Leggi civili, voce Divorzio e separazione, Area 1, Persone e famiglia.*

Codice civile del 1865: Art. 1177. Chi ha contratta un'obbligazione alternativa, si libera prestando una delle cose disgiuntamente comprese nell'obbligazione; ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra cosa.

1286. Facoltà di scelta.

La scelta spetta al debitore [1184], se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [665, 1285, 1289].

La scelta diviene irrevocabile [666] con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [1453, 1492].

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [1349, 2037, comma 2; disp. att. 81; c.p.c. 749].

Codice civile del 1865: Art. 1178. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente concessa al creditore.

1287. Decadenza dalla facoltà di scelta.

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore [1289].

Se la facoltà di scelta spetta al creditore [769] e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [631, 664, 1349; disp. att. 81].

1288. Impossibilità di una delle prestazioni.

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione, [1174, 1346] o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1218, 1256, 1557].

Codice civile del 1865: Art. 1179. L'obbligazione è semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva formare oggetto dell'obbligazione.

1289. Impossibilità colposa di una delle prestazioni.

Quando la scelta spetta al debitore, l'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile [1256, 1288]. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, qualora non preferisca eseguire l'altra prestazione, e chiedere il risarcimento dei danni.

Quando la scelta spetta al creditore [1286, 1287], il debitore è liberato dall'obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se dell'impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Codice civile del 1865: Art. 1180. L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

Art. 1181. Quando, nei casi espressi nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:

Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta: ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

1290. Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per l'ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Codice civile del 1865: Art. 1180. *L'obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due cose promesse perisce, o non può più essere consegnata, quantunque ciò accada per colpa del debitore.*

Il prezzo della cosa non può essere offerto in luogo della medesima.

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che perì l'ultima.

Art. 1181. *Quando, nei casi espressi nel precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore:*

Se una soltanto delle cose è perita ma senza colpa del debitore, il creditore deve ricevere quella che resta: ove il debitore sia in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta o il prezzo della cosa perita;

Se ambedue le cose sono perite e il debitore è in colpa relativamente ad ambedue o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra a sua scelta.

1291. Obbligazione con alternativa multipla.

Le regole stabilite in questa sezione si osservano anche quando le prestazioni dedotte in obbligazione sono più di due [1285].

Codice civile del 1865: Art. 1183. *Le regole stabilite in questa sezione si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.*

Sezione III

Delle obbligazioni in solido

1292. Nozione della solidarietà.

L'obbligazione è in solido [38, 1272, 1273, 1939-1941, 1944, 1955-1957, 2054, 2506-quater, comma 3] quando più debitori [1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori [727, 757, 760] ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori [1237, 1296 1303, 1312, 1716, comma 3].

Vedi:

- artt. 54, 62, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

Codice civile del 1865: Art. 1184. *L'obbligazione è in solido verso più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di loro il diritto di chiedere il pagamento del-*

l'intero credito, e il pagamento fatto ad uno di essi, libera il debitore, ancorché il beneficio dell'obbligazione si possa dividere fra i diversi creditori.

Art. 1186. *L'obbligazione è in solido per parte dei debitori, quando sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascuno possa essere costretto al pagamento per la totalità, e il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.*

1293. Modalità varie dei singoli rapporti.

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1268, 1292, 1944 comma 2, 1408 comma 2, 2268, 2304], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori [1297].

Codice civile del 1865: Art. 1187. *L'obbligazione può essere in solido, ancorché uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa: come quando l'obbligazione dell'uno è condizionale e semplice quella dell'altro, ovvero se uno ha un termine a pagare che non è concesso all'altro.*

1294. Solidarietà tra condebitori.

I condebitori [1292] sono tenuti in solido [1716, 1944, 1946, 2054, 2055; c.p.c. 97], se dalla legge [752, 754, 1682] o dal titolo non risulta diversamente [441, 443, 752, 754, 961, 1268, 1314, 1317, 1408, 1682, 1944, 2055, 2150, 2268, 2304, 2506-bis, 2506-quater, 2513, 2670].

Vedi:

- art. 121, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*; in materia di condomino art. 1123 c.c. V., anche, art. 2055 c.c. e artt. 62, 63 disp. att. c.c.

Codice civile del 1865: Art. 1188. *L'obbligazione in solido non si presume ma debb'essere stipulata espressamente.*

Questa regola non cessa, fuorché in casi nei quali l'obbligazione in solido ha luogo di diritto in forza della legge.

1295. Divisibilità tra gli eredi.

Salvo patto contrario [1321], l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [713, 752, 754, 1314, 1318, 1319, 1507, 1509].

1296. Scelta del creditore per il pagamento.

Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido [1292], quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale [c.p.c. 163].

Codice civile del 1865: Art. 1185. *Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.*

Ciò nondimeno la rimessione fatta da un solo dei creditori non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

1297. Eccezioni personali.

Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori [1945].

A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori [1293].

Codice civile del 1865: *Art. 1193. Il debitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che gli sono personali, e quelle pure che sono comuni a tutti gli altri condebitori.*

Non può opporre le eccezioni che sono personali soltanto ad alcuno degli altri condebitori.

1298. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi [1292, 1294, 1299, 1301].

Le parti di ciascuno si presumono uguali [1293], se non risulta diversamente [2055].

Codice civile del 1865: *Art. 1198. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.*

Art. 1201. Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori.

1299. Regresso tra condebitori.

Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi [443, 1203 n. 3, 1310, 1954, 2871].

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento [754, 755, 1910, 1947, 2280, 2615].

La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta [1203, comma 1, n. 3, 1298, 1313, 1320, 2871].

Codice civile del 1865: *Art. 1198. L'obbligazione contratta in solido verso il creditore si divide di diritto fra i debitori: questi non sono fra loro obbligati, se non ciascuno per la sua parte.*

Art. 1201. Se l'affare per cui fu contratto il debito in solido, non riguarda che uno degli obbligati in solido, questi è tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali relativamente ad esso non sono riputati che come suoi fideiussori.

1300. Novazione.

La novazione [1230] tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori [1233]. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo [1268 ss., 1320].

Vedi:

- art. 58, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 66, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

Codice civile del 1865: *Art. 1277. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori in solido, i condebitori restano liberati.*

La novazione effettuata relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esige nel primo caso l'adesione dei condebitori, o nel secondo quella dei fideiussori, e i medesimi ricusano di aderire alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

1301. Remissione.

La remissione [1236] a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori [1237, 1296], salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non può esigere il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a favore del quale ha consentito la remissione [1239, 1311].

Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo [1298, 1320].

Codice civile del 1865: *Art. 1281. Il creditore il quale, dichiarando di rimettere il debito a vantaggio di uno dei condebitori in solido, non vuole liberare tutti gli altri, deve espressamente riservarsi i suoi diritti contro di essi. Ma in tal caso non può ripetere il credito, se non colla detrazione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.*

1302. Compensazione.

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione [1241; c.p.c. 35] il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo [1320].

Codice civile del 1865: *Art. 1290. Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al fideiussore.*

Il debitore in solido non può invocare la compensazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore, se non sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore.

1303. Confusione.

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore [1253, 1292].

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo [1320].

Codice civile del 1865: Art. 1297. *La confusione che si opera per la riunione delle qualità di creditore e di debitore principale nella stessa persona, profitta ai fideiussori.*

La riunione nella persona del fideiussore della qualità di creditore e di debitore principale non produce l'estinzione dell'obbligazione principale.

La confusione nella persona di uno dei debitori in solido non profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui era debitore.

1304. Transazione.

La transazione [1965] fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare [1411].

Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare [1320].

1305. Giuramento.

Il giuramento [2736; c.p.c. 233] sul debito e non sul vincolo solidale, deferito da uno dei debitori in solido al creditore o da uno dei creditori in solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido o dal debitore a uno dei creditori in solido, produce gli effetti seguenti:

il giuramento recusato dal creditore o dal debitore, ovvero prestato dal condebitore o dal concreditore in solido, giova agli altri condebitori o concreditori;

il giuramento prestato dal creditore o dal debitore, ovvero recusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce solo a chi lo ha deferito o a colui al quale è stato deferito [1309].

Codice civile del 1865: Art. 1373. *Il giuramento recusato o prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed avvantaggio dà suoi eredi od aventi causa o contro di essi.*

Il giuramento

Deferito da uno dei creditori in solido al debitore, non lo libera che per la porzione dovuta a quel creditore;

Deferito al debitore principale, libera egualmente i fideiussori;

Deferito ad uno dei debitori in solido, giova ai condebitori; Deferito al fideiussore, giova al debitore principale.

Nei due ultimi casi il giuramento del condebitore in solido o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione in solido o della fideiussione.

1306. Sentenza.

La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [2909].

Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al con-

debitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.

1307. Inadempimento.

Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori [1218] non sono liberati dall'obbligo solidale [1292] di corrispondere il valore della prestazione dovuta [1700]. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore [1224] al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti [1218].

Codice civile del 1865: Art. 1191. *Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento dei danni.*

Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in mora.

1308. Costituzione in mora.

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri [1219], salvo il disposto dell'articolo 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri [1305, 1879, 1988, 2944, 2966].

1309. Riconoscimento del debito.

Il riconoscimento del debito [1988] fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Codice civile del 1865: Art. 2130. *Gli atti enunciati nell'articolo 2125 intimati ad uno dei debitori in solido, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompono la prescrizione contro gli altri ed anche contro i loro eredi.*

Gli atti stessi intimati ad uno degli eredi del debitore in solido, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Tali atti o ricognizioni non interrompono la prescrizione riguardo agli altri condebitori in solido, che per la parte di debito a carico dello stesso erede.

Per interrompere totalmente la prescrizione riguardo ai condebitori in solido si richiede l'intimazione degli atti summentovati a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

1310. Prescrizione.

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308].

La sospensione della prescrizione [2941, 2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione [1299].

La rinuncia alla prescrizione [2937] fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunciato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Vedi:

- art. 76, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 95, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in *Leggi civili*, voce *Titoli di credito*, Sezione I, *Obbligazioni da fatto lecito*, Area IV, *Obbligazioni*.

Codice civile del 1865: Art. 2122. *La sospensione della prescrizione a favore di uno dei creditori in solido non giova agli altri.*

Art. 2131. *Qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri creditori.*

1311. Rinuncia alla solidarietà.

Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di uno dei debitori conserva l'azione in solido contro gli altri [1301, 1313].

Rinuncia alla solidarietà:

1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva [1199, 1237];

2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se è stata pronunciata una sentenza di condanna.

Codice civile del 1865: Art. 1195. *Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione in solido contro gli altri per l'intero credito.*

Art. 1196. *Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza l'obbligazione in solido o i suoi diritti in generale, non rinuncia all'obbligazione in solido se non riguardo a questo debitore.*

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall'obbligazione in solido, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla sua parte, se la quietanza non dichiara che la riceve per la sua parte.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o se non è stata pronunciata una sentenza di condanna.

1312. Pagamento separato dei frutti o degli interessi.

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in

solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri [1313].

Codice civile del 1865: Art. 1197. *Il creditore che riceve separatamente e senza riserva da uno dei condebitori la sua porzione dei frutti maturati o degli interessi del debito, rinuncia all'azione in solido per i frutti od interessi scaduti, ma non per quelli che hanno da scadere né per il capitale, eccetto che il pagamento separato si sia continuato per dieci anni consecutivi.*

1313. Insolvenza di un condebitore in caso di rinuncia alla solidarietà.

Nel caso di rinuncia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori [1236, 1311, 1312], se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà [1299].

Codice civile del 1865: Art. 1200. *Nel caso in cui il creditore ha rinunciato all'azione in solido verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori diventano non solventi, la porzione di questi è per contributo ripartita fra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obbligazione in solido per parte del creditore.*

Sezione IV

Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

1314. Obbligazioni divisibili.

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile [1181] e la obbligazione non è solidale [752, 961, 1292, 1911], ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte [1295, 1509; c.p.c. 11]¹.

¹ In materia di condomino cfr. art. 1123 c.c.

1315. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato [1703] di eseguire la prestazione [663, 754] o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752].

Codice civile del 1865: Art. 1205. *La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa:*

1° *Quando sia dovuto un corpo determinato;*

2° *Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;*

3° *Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.*

Nei primi due casi l'erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l'intero, salvo il regresso contro i coeredi.

1316. Obbligazioni indivisibili.

L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [1317, 1772; c.p.c. 187].

Codice civile del 1865: Art. 1202. È indivisibile l'obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti.

Ogni altra obbligazione è divisibile.

1317. Disciplina delle obbligazioni indivisibili.

Le obbligazioni indivisibili [1316] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [1292-1313], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Codice civile del 1865: Art. 1206. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorché l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

1318. Indivisibilità nei confronti degli eredi.

L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [752, 1295].

Codice civile del 1865: Art. 1206. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono obbligati ciascuno per la totalità, ancorché l'obbligazione non sia stata contratta in solido.

Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione.

1319. Diritto di esigere l'intero.

Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile [752, 1772 comma 2]. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi [1179; c.p.c. 119].

Codice civile del 1865: Art. 1207. Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero né ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la remissione ricevuto il valore.

1320. Estinzione parziale.

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in

luogo di quella dovuta [1197], il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [1301].

La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304, 1965], novazione [1230, 1300], compensazione [1241, 1302] e confusione [1253, 1303].

Codice civile del 1865: Art. 1207. Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi, ma non può egli solo rimettere il debito intero né ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha rimesso il debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può domandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede che ha fatto la remissione ricevuto il valore.

TITOLO II

DEI CONTRATTI IN GENERALE

Vedi:

- per i contratti del consumatore, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- per i contratti informatici, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

- per i contratti della P.A., D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

- L. 18 dicembre 1984, n. 975 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980), in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato e processuale*, Area VIII, *Diritto internazionale privato*.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Vedi:

- artt. 55 ss., L. 18 dicembre 1984, n. 975, in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; artt. 1-22, L. 31 maggio 1995, n. 218, in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato e processuale*, Area VIII, *Diritto internazionale privato*; artt. 121 ss., D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

1321. Nozione.

Il contratto [1173] è l'accordo di due o più parti [1420, 1446, 1459, 1466] per costituire, regolare o estinguere [1230, 1372] tra loro un rapporto giuridico patrimoniale [1174, 1322, 1326].

Vedi:

- art. 1101 del codice napoleonico del 1804: *Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano, verso una o più persone, a dare, a fare o a non fare qualcosa.*

- sull'applicazione delle norme del codice civile ai contratti della P.A., art. 12 (*Rinvio esterno*), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) secondo cui: *1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.*

- sull'applicazione, in quanto compatibili, dei principi del codice civile sui contratti agli accordi tra p.a. e privati, art. 11, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui: *Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.*

- sugli accordi tra pubbliche amministrazioni, art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241 che rinvia al precedente art. 11.

- sulla soggezione dell'attività non autoritativa della P.A. alle regole del diritto comune, art. 1, comma 1-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone: *La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.*

- in materia di pubblico impiego privatizzato, art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi, da ultimo, modificato dall'art. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che dispone: *2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.*

- art. 33, comma 2, lett. m), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sul contratto elettronico.

- artt. 79 ss., c.c. e artt. 587 ss., c.c.

- art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865, che dispone: *Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.*

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) *il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;*

b) *il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;*

c) *le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;*

d) *i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;*

e) *i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;*

f) *le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;*

g) *i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.*

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), e i prezzi delle aree cedute in

proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiore al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume e il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, a un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato). Accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:

- a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;
- b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
- c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
- d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

[...].

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti.

- v. artt. 7 e 8, L. 28 gennaio 1977, n. 10 (ambidue **soppressi** dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, v. ora artt. 17 e 18 T.U.), che disponevano: Art. 7. Edilizia convenzionata. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 si è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.

Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.

Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.

Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.

La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 8. Convenzione tipo. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.

La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.

Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.

I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.

Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

Codice civile del 1865: Art. 1098. Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico.

Art. 1099. Il contratto è bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

Art. 1100. Il contratto è unilaterale, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che queste ultime incontrino alcuna obbligazione.

Art. 1101. È a titolo oneroso quel contratto nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente, procurarsi un vantaggio; a titolo gratuito o di beneficenza quello in cui uno dei contraenti intende procurare un vantaggio all'altro senza equivalente.

Art. 1102. È contratto di sorte o aleatorio, quando per ambedue i contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un avvenimento incerto.

Tali sono il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio.

- art. 8 e 176, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) che dispongono: Art. 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito. 1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Art. 176. Oggetto e ambito di applicazione. 1. La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione.

2. Alle concessioni di servizi economici d'interesse generale si applicano le norme della presente Parte, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice. Per i profili non disciplinati si applica il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nonché le altre norme speciali di settore.

1322. Autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [Cost. 9, comma 3, 41] [e dalle norme corporative] [1321]¹.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico [1343, 2035, 2645-ter].

¹ Le parole in parentesi sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Vedi:

- art. 13, L. 15 settembre 1964, n. 756 e art. 27, L. 3 maggio 1982, n. 203, entrambe in *Leggi civili*, voce *Agricoltura e contratti agrari*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- art. 1, commi 139-140, L. 4 agosto 2017, n. 124, in tema di *leasing*, in *Leggi civili*, voce *Locazione finanziaria*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- art. 1, L. 6 maggio 2004, n. 129, in tema di *franchising*, in *Leggi civili*, voce *Franchising*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- artt. 1 e ss., L. 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985 sul trust, in *Leggi civili*, voce *Trust*, Area III, *Diritti reali*.

- L. 22 giugno 2017, n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", in tema di affidamento fiduciario, in *Leggi civili*, voce *Persone giuridiche*, Area I, *Persone e famiglia*.

- art. 23, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di contratto-quadro, in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- in riferimento agli accordi di convivenza, art. 1, comma 50, L. 20 maggio 2016, n. 76.

- art. 8, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice dei contratti pubblici).

1323. Norme regolatrici dei contratti.

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare [1322, 2249], sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Codice civile del 1865: Art. 1103. I contratti abbiano o non abbiano una particolare denominazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto di questo titolo.

Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei titoli relativi a ciascuno di essi e quelle proprie delle contrattazioni commerciali nel codice di commercio.

1324. Norme applicabili agli atti unilaterali.

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili [1352], per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale [482, 470, 482, 483, 526, 1174, 1322, 1334, 1414, 1503, 1987, 2328, comma 1, 2463, comma 1, 2730, 2732, 2821, 2878, 2882].

CAPO II

DEI REQUISITI DEL CONTRATTO

1325. Indicazione dei requisiti.

I requisiti del contratto [1418] sono:

- 1) l'accordo delle parti [1326];
- 2) la causa [1362, comma 1];
- 3) l'oggetto [1346];
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità [1350, 1351, 1352, 1392, 2328, 2463].

Vedi:

- art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività); art. 9, L. 18 dicembre 1984, n. 975, in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- artt. 1174, 1256, 1463, c.c.

Codice civile del 1865: Art. 1104. *I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono: La capacità di contrattare; Il consenso valido dei contraenti;*

Un oggetto determinato che possa essere materia di convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

Sezione I Dell'accordo delle parti

1326. Conclusione del contratto.

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401].

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [1362, 1328 comma 2, 2964].

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [1175, 1457].

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352].

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta [1335, 1336].

Vedi:

- artt. 46-68 ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), in *Leggi civili, voce Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*; artt. 12 e 13, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, con riguardo al commercio elettronico, in *Leggi civili, voce Commercio elettronico, Sezione V, Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 19, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che dispone: «*Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.*»

L'approvazione dei contratti per i quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.

I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente i 10.329,14 euro sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salvo speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.

Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto».

V. art. 17, commi 6, 7, 8, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che dispongono: Art. 17. *Fasi delle procedure di affidamento. 1. - 5. [...].*

6. *L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.*

7. *Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.*

8. *Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.*

[...].

V., anche, art. 18, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, cit. che dispongono: Art. 18. *Il contratto e la sua stipulazione. 1. [...].*

2. *Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:*

a) *per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;*

b) *nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;*

c) *nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.*

3. *Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:*

a) *di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;*

b) *di appalti basati su un accordo quadro;*

c) *di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;*

d) *di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.*

4. *Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.*

5. *Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.*

6. *La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.*

7. *La mancata o tardiva stipula del contratto ai di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.*

[...].

Codice del commercio del 1882: Art. 36. *Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante.*

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopo che questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

Art. 37. *Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnato da nuova proposta.*

1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso [1326] all'altra parte [1395] della iniziata esecuzione [1175] e in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Vedi:

- v. artt. 476, 684, 923, 1444, comma 2, c.c.

Codice del commercio del 1882: Art. 36. *Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante.*

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopo che questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

1328. Revoca della proposta e dell'accettazione.

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [782, 1329, 1887]. Tuttavia,

se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede [1337, 1366, 1375] l'esecuzione [1327] prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo [843, 924, 925, 1038, 1053, 2045, 2047] delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto [1337].

L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [1335] del proponente prima dell'accettazione [1326 comma 2, 1329, 1335, 1336].

Vedi:

- per la revocabilità della proposta di contratto di assicurazione sulla vita, art. 176, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in *Leggi civili, voce Responsabilità civile e assicurazioni*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*.

- v. artt. 1334 e 1336 c.c.

Codice del commercio del 1882: Art. 36. *Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante.*

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopo che questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

1329. Proposta irrevocabile.

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo [1183, 1326 comma 2, 1328, 1331, 1333, 1887, 2964], la revoca è senza effetto [1104, comma 2, 1117, 1140, 1324, 1331, 1333, 1334, 1346, 1475, 2476, comma 1, n. 3, 1537-1538, 2659, 2817].

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità [414] del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia [1330].

1330. Morte o incapacità dell'imprenditore.

La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa [2082], non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [414, 1425] prima della conclusione del contratto [1326, 1722 n. 4], salvo che si tratti di pic-

coli imprenditori [2083] o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze [1270, 1329, 1722, comma 1, n. 4].

1331. Opzione.

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno [1351-2645-bis], la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile [1321, 1328, 1355, 1406, 1411] per gli effetti previsti dall'articolo 1329 [1104, comma 2, 1117, 1140, 1321, 1346, 1401, 1411, 1475, 1476, comma 1, n. 3, 1537-1538, 1659, 1817].

Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice [1183].

1332. Adesione di altre parti al contratto.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [1981, 2525, 2528].

1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente.

La proposta diretta a concludere un contratto [1027, 1321] da cui derivino obbligazioni solo per il proponente [1236, 1268, 1272, 1273, 1936] è irrevocabile appena giunge a conoscenza [1335] della parte alla quale è destinata [1326, 1328, 1329].

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi [2964]. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso [1236, 1399, 1468].

Vedi:

- artt. 785, 1236, 1411, 1987, c.c.

Codice del commercio del 1882: *Art. 36. Il contratto bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l'accettazione non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabilito, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e dell'accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione giunta in ritardo, purché ne dia immediatamente avviso all'accettante.*

Qualora poi il proponente richieda l'esecuzione immediata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia necessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è perfetto appena l'altra parte ne abbia impresa l'esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l'accettazione sono revocabili; ma sebbene la revocazione impedisca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a notizia dell'altra parte dopo che questa ne ha impresa l'esecuzione, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

1334. Efficacia degli atti unilaterali.

Gli atti unilaterali [1324, 1414, comma 3] producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza [1335] della persona alla quale sono destinati [428, 1324, 1335, 1724].

1335. Presunzione di conoscenza.

La proposta, l'accettazione, [1326] la loro revoca [1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario [1333, 1334], se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia [1070, 1399, 1414, comma 3].

1336. Offerta al pubblico.

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta [1326, 1329], salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi [1989].

La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente [1396, 1990], è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia [1328].

Vedi:

- artt. 18 ss. D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari); L. 18 febbraio 1992, n. 149; art. 3, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), sulla vendita al dettaglio in un esercizio commerciale; art. 116, comma 4, T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*, in materia di comunicazioni alla clientela da parte delle banche e degli intermediari finanziari; artt. 30 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, T.U. intermediazione finanziaria, in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

1337. Trattative e responsabilità precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede [1173, 1175, 1218, 1328, 1338, 1358, 1366, 1375, 1440, 1460; c.p.c. 88].

Vedi:

- v. artt. 2 Cost., 1175, 1218, 1243, 1358, 1366, 1440, 1460, comma 2, c.c.

- artt. 21 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria), in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; artt. 36 ss. delib. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 che abroga la delib. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190.

- sull'obbligo e le modalità di informazione precontrattuale, artt. 1759, 1892 e 1893 c.c.; artt. 6 e ss., 13 e ss., 48, 49, 67-quater e ss., 70, 71, del codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore*

(tutela del), Area V, Mercato, concorrenza e consumatore; art. 131 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in *Leggi civili*, voce *Responsabilità civile e assicurazioni*, Sezione IV, *Danno e responsabilità*, Area IV, *Obbligazioni*; artt. 30, 120-septies-120-novies, 124, del T.U. Bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, che dispone: 1. *I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede*; artt. 34-38, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), nel testo modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare, artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198.

- sul percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali, art. 6-novies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69.

- sulla negoziazione per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti d'autore, art. 43-bis, comma 9, L. 22 aprile 1941, n. 633.

- artt. 2 e 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) che rispettivamente dispongono: Art. 2. Principio della fiducia. 1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*

2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*

3. *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

4. *Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.*

Art. 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

1. *Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.*

2. *Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore*

economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

3. *In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.*

4. *Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.*

1338. Conoscenza delle cause di invalidità.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto [1418], non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto [139, 1175, 1337, 1398, 1439, 1892, 1893].

Vedi:

- v. artt. 1427, 1440, 1448, 1449, 1494, 1812, 1821, c.c.

- v. artt. 2 e 5, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

- v. artt. 21 ss., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1339. Inserzione automatica di clausole.

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [2063; disp. prel. 5] [o da norme corporative]¹ sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti [1374, 1419, comma 2, 1679, comma 4, 1815, comma 2, 1932, comma 2, 2066, 2077, 2554, 2597, 2936].

¹ Le parole in parentesi sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Vedi:

- art. 129, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. edilizia) il cui testo recita: 4. *I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.*

- art. 2, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il cui testo recita: 3-bis. *Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.*

- art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in *Leggi civili*, voce *Transazioni commerciali*, Sezione III, *Obbligazioni pecuniarie*, Area IV, *Obbligazioni*.

1340. Clausole d'uso.

Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti [1368, 1374, 1512, comma 3, 1733].

Vedi:

- art. 23, comma 4, T.U. intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*; art. 118, comma 6, T.U. Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

1341. Condizioni generali di contratto.

Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370, 1932].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370, 1469-bis; c.p.c. 6, 28, 29, 30, 413].

Vedi:

- per le clausole abusive nei contratti del consumatore, artt. 33-37, 141, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- per le condizioni generali nei contratti bancari, artt. 117 ss., 118, T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in *Leggi civili*, voce *Banca e finanza*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- per i contratti di abbonamento ai servizi della rete telefonica, artt. 70 ss. D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate [1469-bis, 2211].

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Vedi:

- art. 5, L. 3 febbraio 1989, n. 39, in *Leggi civili*, voce *Mediazione*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- per i moduli e formulari nei quali sono indicate le condizioni dei contratti di mediazione, art. 5, comma 4, L. 3 febbraio 1989, n. 39, in *Leggi civili*, voce *Mediazione*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

- sui contratti del consumatore, art. 34, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili*, voce *Consumatore (tutela del)*, Area V, *Mercato, concorrenza e consumatore*.

- sulla competenza del Giudice di pace, art. 113, comma 2, c.p.c. che dispone: *Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile* (ricordiamo che La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informativi della materia; ricordiamo, inoltre, che a decorrere dal 31 ottobre 2025 la parola: «millecento» verrà sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116).

- art. 118, T.U. bancario riportato sub art. 1372.

Sezione II

Della causa del contratto

1343. Causa illecita.

La causa è illecita [1322, 1418] quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume [5, 23, 25, 634, 1322, 1325 n. 2, 1343, 1344, 1354, 1417, 1418, 2035, 2744].

Vedi:

- art. 16, L. 31 maggio 1995, n. 218, in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato e processuale*, Area VIII, *Diritto internazionale privato*.

- sul divieto per il notaio di ricevere o autenticare atti proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, art. 28, L. 16 febbraio 1913, n. 89, in *Leggi civili*, voce *Notariato*, Area VII, *Notariato*.

- L. 18 dicembre 1984, n. 975, in *Leggi civili*, voce *Diritto internazionale privato*, Sezione V, *Contratto e singoli contratti*, Area IV, *Obbligazioni*.

Codice civile del 1865: Art. 1122. *La causa è illecita, quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico*.

1344. Contratto in frode alla legge.

Si reputa altresì illecita [1354] la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa [743, 1418, comma 2, 2120, 2119, 2744].

Vedi:

- art. 38-bis, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in *Leggi civili*, voce *Lavoro*, Area VI, *Impresa e lavoro*.

1345. Motivo illecito.

Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe [624, 626, 647, 787, 788, 1418 comma 2, 1439, comma 1, 1972, 2035].

Sezione III
Dell'oggetto del contratto

1346. Requisiti.

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [1325 n. 3, 1349, 1429, comma 1, n. 1, 1972].

Codice civile del 1865: *Art. 1116. Le sole cose che sono in commercio, possono formare oggetto di contratto.*

Art. 1117. La cosa che forma l'oggetto del contratto, debb'essere determinata almeno nella sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purché si possa determinare.

1347. Possibilità sopravvenuta dell'oggetto.

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva [1353 ss.] o a termine [1184, 1185, 1353] è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine [1465].

1348. Cose future.

La prestazione di cose future [820 comma 2, 1472] può essere dedotta in contratto [1472], salvi i particolari divieti della legge [179, 458, 771, 1029, comma 2, 1472, 1478, 1938, 2823].

Codice civile del 1865: *Art. 1118. Le cose future possono formare oggetto di contratto.*

Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, né fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso.

1349. Determinazione dell'oggetto.

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita [1703] a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo [1324] deve procedere con equo apprezzamento [631, 632, 664]. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice [630-632, 664-665, 706, 733, 778, 788, commi 2, 3, 1286, 1287, 1473, 2264, 2437-ter, comma 6, 2603; c.p.c. 113].

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo [631, 1418, 1421, 1423].

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Sezione IV
Della forma del contratto

1350. Atti che devono farsi per iscritto.

Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità [812,

1351, 1392, 1403, 1418, comma 2, 1543, 2328, 2463, 2725 comma 2];

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [769, 812, 1470, 1537, 1543, 1552, 2556, 2643, comma 1, n. 1, 2645];

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili [978], il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente [960] e dell'enfiteuta [957, 959, 2643, comma 1, n. 2, 1645];

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [1100 ss., 2643, comma 1, n. 2, 3, 1645];

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss., 1051, 1058, 1068], il diritto di uso [1021 ss.] su beni immobili e il diritto di abitazione [1022, 2643, comma 1, n. 4];

5) gli atti di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti [882, 1070, 1104, 118, 1324, 2643, comma 1, n. 5];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971, 2643, comma 1, n. 7];

7) i contratti di anticresi [1960 ss., 2643, comma 1, n. 12];

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [1108, 1571, 1572, 1573, 1607, 2643, comma 1, n. 8];

9) i contratti di società [2247 ss., 2251] o di associazione [2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato [2643, comma 1, n. 10];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato [1871, 2643, comma 1, n. 1, 11];

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [713 ss., 1111 ss.];

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [1965 ss., 2643, comma 1, n. 13];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 484, 519, 601, 768-ter, 782, 918, 1284 comma 3, 1351, 1392, 1403, 1503 comma 3, 1543 comma 1, 1751-bis, 1846, 1888, 1928, 1978, 2096, 2125, 23281, comma 1, 2333, comma 3, 2463, comma 1, 2475, 2500, 2504, 2521, 2603, 2607, 2645-bis, 2645-ter, 2645-quater, 2657, 2787, 2800, 2806, 2821, 2879, 2882; c.p.c. 29, 807, 813; c.nav. 237, 242, 249, 278, 328 ss., 375, 565 comma 2, 852, 857, 864, 1027].

Vedi:

- n. 8: art. 27 (Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Imposta di registro); artt. 117, comma 1, 125-bis, 126quinquies, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in *Leggi civili*, voce

Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni, artt. 1 e 13, L. 9 dicembre 1998, n. 431, in Leggi civili, voce Locazioni (Disciplina generale), Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.

- n. 10: D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico).

- n. 13: artt. 50, 71, 72, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *Leggi civili, voce Consumatore (tutela del), Area V, Mercato, concorrenza e consumatore; art. 117, T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni; art. 23, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria), in Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni; art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 192, in Leggi civili, voce Subfornitura nelle attività produttive, Area V, Mercato, concorrenza e consumatore; art. 11, comma 2 e 15, L. 7 agosto 1990, n. 241, per gli accordi delle pubbliche amministrazioni; artt. 18 e 212, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici); art. 3, L. 6 maggio 2004, n. 129, in *Leggi civili, voce Franchising, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.* Sul documento informatico v. art. 21, comma 2-bis, Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone: *2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo; art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27; art. 3 (Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari), D.M. 19 ottobre 2012, n. 199; art. 1, commi da 61 a 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo modificato dall'art. 1, comma 142, L. 4 agosto 2017, n. 124, che dispongono: 61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.**

62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in

occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

V., anche artt. 7, 8, 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.

- artt. 13, 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'obbligo della forma scritta per i contratti della p.a., che, rispettivamente, dispongono: Art. 13. *Deve essere nuovamente sentito il Consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto Consiglio.*

Art. 16. *I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.*

I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto o incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.

Art. 17. *I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:*

per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Codice civile del 1865: Art. 1314. *Devono farsi per atto pubblico per scrittura privata, sotto pena di nullità:*

1° *Le convenzioni che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, salve le disposizioni relative alle rendite sopra lo stato.*

2° *Le convenzioni che costituiscono o modificano servitù prediali, o diritti di uso o di abitazione o trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto;*

3° *Gli atti di rinuncia ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;*

4° *I contratti di locazione d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;*

5° *I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società è indeterminata o eccede i nove anni;*

6° *Gli atti che costituiscono rendite sì perpetue come vitalizie;*

7° *Le transazioni;*

8° *Gli altri atti specialmente indicati dalla legge.*

- art. 23, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).